



IL TRIBUNALE DI ROMA

- Seconda sezione civile -

In composizione monocratica
In persona del giudice dott. Giovanni Buonomo,
ha emesso la seguente

ordinanza

nella causa civile iscritta al numero 50210 del ruolo generale degli affari cautelari dell'anno 2004, su ricorso presentato dai signori

[REDACTED] in proprio e nella qualità di
esercenti la potestà sul figlio minore **[REDACTED]**, elettivamente
domiciliati in Roma, via Arrigo Davila n. 89 presso lo studio dell'avvocato
Alfonso Amoroso che li rappresenta e difende giusta procura a margine
del ricorso

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- **Scuola media statale "G.B. Piranesi" di Roma** in persona del suo dirigente scolastico con sede in Roma ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

RILEVATO

CHE con citazione ritualmente notificata il 14 giugno 2004 gli attori indicati in epigrafe hanno chiesto la condanna del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della scuola media statale "G.B. Piranesi di Roma" in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali cagionati al loro figlio **[REDACTED]** per effetto di un insufficiente numero di ore settimanali di sostegno assegnate al minore;

che, con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa i medesimi attori hanno chiesto al tribunale di assicurare, con provvedimento di urgenza, al piccolo Alin - portatore di handicap di grado medio diagnosticato dalla AUSL

Roma/Che iscritto nella classe seconda sez. H della scuola media "GB Piranesi" di Roma, un apporto completo di ore di sostegno per l'intera giornata scolastica";

CHE, in particolare, il piccolo [redacted] presenta un handicap grave definito come "un ritardo cognitivo medio e disturbi relazionali quali esiti di alterazione globale dello sviluppo" (doc. 1 e 2 fasc. att.) e necessita pertanto del supporto dell'insegnante di sostegno;

CHE per l'anno scolastico in corso e per gli anni precedenti non è mai stato riconosciuto al minore handicappato, per motivi non esplicitati dalle autorità scolastiche, un insegnante di sostegno "in rapporto di 1/1";

CHE la riduzione delle ore di sostegno didattico comporta grave danno per il minore e per la comunità scolastica ove l'insegnante non può far fronte alle esigenze dell'intera comunità scolastica e seguire il minore handicappato con la dovuta attenzione e considerato che "... questi soggetti hanno bisogno di un'attenzione continua per migliorare sia l'evolutivezza intellettuale come pure quella motoria associata ... [sicché] se la maggioranza delle ore non sono stimolanti si potrebbe mettere in moto un meccanismo regressivo secondario ..."

CHE, in altri termini, la ingiustificata riduzione delle ore di sostegno nega un diritto fondamentale del minore disabile all'istruzione, all'inserimento scolastico ed allo sviluppo della persona garantito dalla Carta costituzionale e dalla legge nazionale e sopranazionale e reca al minore ed alla sua famiglia (i cui sforzi economici e morali sono stati del tutto vanificati) grave ed irreparabile danno;

CHE il Ministero e l'Istituto scolastico si sono ritualmente costituiti eccependo il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità della domanda e l'insussistenza, in concreto, dei presupposti di legge per emettere il richiesto provvedimento d'urgenza;

CONSIDERATO

CHE possono ritenersi acquisiti - anche perché non contestati dall'Amministrazione resistente e ampiamente documentati - tutti i fatti posti a fondamento del ricorso;

CHE, in particolare, risulta documentato dalla certificazione della ASL RM/C del 16 settembre 2003 che il minore è portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;

CHE parimenti provata con i documenti prodotti dalla parte attrice è la circostanza che per l'anno scolastico 2002/2003 sono state riconosciute al minore, su 30 ore di frequenza scolastica, 14 ore di sostegno, mentre per l'anno scolastico 2001/2002 sono state riconosciute al minore 22 ore di sostegno, mentre dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'Amministrazione (verbale GLH d'istituto del 8.9.2004 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004) si evince che ad [REDACTED] sono state assegnate, per il corrente anno scolastico 8 ore soltanto;

CHE, infine, l'insufficiente assegnazione di ore di sostegno è stata rimarcata, nel corso della riunione del GLH d'istituto del 8.9.2004 da uno dei componenti del gruppo di lavoro (prof. Pirrotta) che, avendo seguito l'alunno sin dal precedente anno scolastico, ha fatto verbalizzare il proprio convincimento che "...l'assegnazione di un maggior numero di ore [ad [REDACTED]] permetterebbe oggettivi progressi dell'allievo in considerazione delle sue potenzialità" (in atti fasc. Ministero)

RITENUTO

In diritto, che questo Tribunale si è già pronunciato sulla natura del diritto all'inserimento scolastico da parte del minore disabile, sulla giurisdizione del giudice ordinario e sul potere/dovere di interventi urgenti a tutela del diritto compromesso da comportamenti lesivi della pubblica amministrazione con l'ordinanza emessa il 17 dicembre 2002 (sez. II, giudice Lamorgese, in *Corriere giuridico* n. 5/2003 con nota adesiva di A. di Majo) affermando i seguenti principi:

1. che nei rapporti individuali di utenza tra erogatori di pubblico servizio e soggetti privati la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non solo quando si tratta di rapporti obbligatori aventi ad oggetto prestazioni derivanti dalla legge ma anche quando sia richiesto al giudice di eliminare un pregiudizio recato al diritto fondamentale non suscettibile di affievolimento;
2. che, in particolare, l'articolo 33, comma 2, lett. e) del d.lgv. n. 80 del 1998 (come modificato dalla legge n. 205/2000) devolve alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi riguardanti "...le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito ... della pubblica Istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati [e] delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona ..."

3. che, la suprema Corte (sez. un. n. 558/2000) ha stabilito che tale norma deve interpretarsi nel senso che sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie tra utenti fruitori e soggetti erogatori del pubblico servizio pubblici o privati, nel qual caso "...l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione deve dunque avvenire non in base al criterio della materia, ma in base a quello della consistenza della situazione giuridica di cui si domanda la tutela, vale a dire riconoscendosi la sussistenza della giurisdizione ordinaria relativamente ai diritti soggettivi ovvero quella generale di legittimità del giudice amministrativo relativamente agli interessi legittimi";
4. che a dirimere ogni possibile dubbio interpretativo è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204, in cui è affermato il principio secondo cui "La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciuta dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà ... sicché, conclusivamente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, [del d. lgv. n. 33 del 1980 come mod. dalla legge n. 205/2005 - n.d.e.] nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi» anziché le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (così come era previsto fin dall'art. 5 della legge n. 1034 del 1971), ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore ...".

5. che, anche sotto il profilo della natura risarcitoria della controversia, la legge rimette al giudice naturale dei diritti le cause che hanno ad oggetto il risarcimento del danno alla persona, che va inteso nel senso estensivo che comprende non solo il danno all'integrità psico-fisica del soggetto ma anche il danno arrecato all'individuo dalla lesione di un fondamentale ed inalienabile diritto dell'uomo;
6. che il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata è garantito innanzitutto dalla Carta costituzionale (art. 38: "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale. / Ai compiti previsti da questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato") - art. 34: "La scuola è aperta a tutti."; articolo 2: "La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo ... nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità");
7. CHE, inoltre, il diritto all'inserimento sociale dei disabili è garantito dall'articolo 26 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata il 7 dicembre 2000 e dall'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata nel 1948;
8. CHE il diritto all'educazione ed all'istruzione del minore disabile discende, inoltre, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che, all'articolo 12, garantisce "...il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata ... nelle classi comuni delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie" e stabilisce che "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" e che "L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap";
9. che la natura assoluta ed inviolabile del diritto è confermata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, dopo aver fissato la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, consente espressamente, in attuazione dei principi della citata legge n. 104 del 1992 ed ai fini di una piena integrazione scolastica degli alunni handicappati, "con ... il ricorso all'ampia flessibilità

organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ... la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno *in deroga al rapporto docenti-alunni* ... In presenza di handicap particolarmente gravi"

10. che, pertanto, l'attribuzione al minore handicappato di un numero non adeguato di ore di sostegno didattico si risolve nella ingiustificata compromissione di un fondamentale diritto dell'individuo portatore di handicap alla educazione ed all'inserimento scolastico (diritto non suscettibile di affievolimento); ~

CONSIDERATO

CHE, nel caso di specie, la stessa Amministrazione ha già determinato in precedenza, nell'esercizio della propria discrezionalità (di natura prevalentemente tecnica, perché rimessa all'apprezzamento del grado di invalidità e della gravità della menomazione) che il piccolo [REDACTED] ha necessita' di un numero di un insegnante di sostegno per un numero di ore che non è mai stato inferiore alle 14 ore assegnate nell'anno scolastico 2002/2003;

CHE, in assenza di un provvedimento autoritativo - che l'Amministrazione non ha adottato, limitandosi a ripartire gli insegnanti disponibili per il numero di minori handicappati iscritti nelle scuole della Provincia - appare priva di giustificazione la riduzione da 14 ore (assegnate nell'anno precedente) a sole 8 ore settimanali del supporto dell'insegnante di sostegno (su 30 ore di frequenza scolastica);

CHE eventuali esigenze finanziarie (che spetta comunque all'Amministrazione di dedurre esplicitamente, dando chiara giustificazione al provvedimento di riduzione delle ore sostegno al minore handicappato) non potrebbero mai giustificare la compressione in misura così rilevante del diritto alla istruzione ed all'inserimento scolastico poiché, come detto, la stessa legge che fissa il limite, determinato dal rapporto tra popolazione scolastica abile e insegnanti di sostegno, consente di derogarvi in caso di necessità;

CHE nel caso di specie e in assenza di un provvedimento autoritativo motivato, il giudice è chiamato non già ad ordinare all'Amministrazione uno specifico comportamento (ciò che potrebbe violare il noto divieto derivante dall'art. 4 della legge n. 2248/1865 all. E) bensì, come ha rilevato la suprema Corte anche

recentemente, a rimuovere "...situazioni materiali riconducibili all'attività della p.a. che si presentino in contrasto con i precetti posti ... a salvaguardia di diritti soggettivi altrui ... [in cui] non viene in discussione l'esercizio del potere, normalmente discrezionale, della stessa p.a. ma la necessità del ripristino delle condizioni di legalità per il che non può configurarsi la possibilità di una scelta diversa rispetto a quella costituita da tale ripristino" (Cass. sez.III, 25/02/1999, n.1636)

CHE, pertanto, la sottrazione del supporto educativo dell'insegnante di sostegno (o la attribuzione di un numero di ore di sostegno non adeguate alla realizzazione del diritto garantito dalla legge e dalla Costituzione al minore handicappato) si risolve nella compromissione di un diritto fondamentale della persona;

CHE, dunque, sussistendo tutte le condizioni di legge per l'accoglimento del ricorso, dev'essere ordinato all'Amministrazione di ripristinare condizioni didattiche ed assistenziali compatibili con l'esercizio del diritto all'istruzione del minore, già valutate nel corso dell'anno precedente, dalla stessa Amministrazione, nella misura di 14 ore settimanali, nelle more del giudizio di merito nel quale verranno accertate, anche con ricorso a consulenza tecnica d'ufficio, le effettive e specifiche necessità del minore al fine della piena realizzazione del suo diritto;

P.Q.M.

visti ed applicati gli articoli 669- octies e 700 c.p.c., così provvede sulle istanze delle parti ricorrenti:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, DISPONE che il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università, e la direzione didattica della scuola (ed attraverso ogni altro organo locale competente) assicurino al minore [redacted] la presenza dell'insegnante di sostegno per la misura già ritenuta congrua dall'Amministrazione scolastica nell'anno precedente in quattordici ore la settimana.

Si comunichi.

Roma, 4 novembre 2004

Depositato in Cancelleria
in data 5.11.2004

IL CANCELLIERE C.I.
Dot. Paola C. Saldo

IL GIUDICE

(G. Buonomo)

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and date]
5.11.04